



Comune di Petriano

Cod.: 041.045

(Provincia di Pesaro e Urbino)

CONSIGLIO COMUNALE

COPIA DI DELIBERAZIONE

Numero 9 Data 26-01- 2017	Oggetto: TASI - TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI - DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DETRAZIONI ANNO 2017
---------------------------------------	---

L'anno duemiladiciassette il giorno ventisei del mese di gennaio alle ore 18:45, nella solita sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto. Alla Prima convocazione in sessione Ordinaria, che é stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

FABBRIZIOLI DAVIDE	P	MISTURA ELEONORA	P
CARLETTI GIACOMO	A	GOSTOLI ROSSANA	P
ANGELINI GIOVANNI	P	ROSSI MARCO	P
CECCONI GIAMMARCO	P	ROMANI GIACOMO	P
CIMICHELLA ANGELO	A	PIERINI MARCO	P
RONDADINI PARIDE	P		

Assegnati N.11
In carica N.11

Presenti N. 9
Assenti N. 2

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:

- Presiede il Sig. FABBRIZIOLI DAVIDE nella sua qualità di SINDACO.
- Partecipa il Segretario Sig. CASTELLI DR.UGO
- La seduta é Pubblica.
- Nominati scrutatori i Signori:

CECCONI GIAMMARCO
RONDADINI PARIDE
PIERINI MARCO

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno, premettendo che, sulla proposta della presente deliberazione:

- il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica e il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile, ai sensi dell'art.49 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 hanno espresso i pareri di propria competenza.



Comune di Petriano

Cod.: 041.045

(Provincia di Pesaro e Urbino)

PREMESSO che con i commi dal 639 al 704 dell'articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014), è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC), con decorrenza dal 1 gennaio 2014, basata su due presupposti impositivi :

- uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore
- l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.

La IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da :

- IMU (imposta municipale propria)

componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali

- TASI (tributo servizi indivisibili)

componente servizi, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, per servizi indivisibili comunali

- TARI (tributo servizio rifiuti)

componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

TENUTO CONTO della seguente suddivisione per "argomenti" dei commi dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) :

- commi da 639 a 640 Istituzione IUC (Imposta Unica Comunale)
- commi da 641 a 668 TARI (componente tributo servizio rifiuti)
- commi da 669 a 681 TASI (componente tributo servizi indivisibili)
- commi da 682 a 704 (Disciplina Generale componenti TARI e TASI)

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 30 del 30-07-2015 concernente la determinazione delle aliquote e delle detrazioni del tributo in oggetto approvate per l'anno 2015;

VISTA la legge 208/2015;

VISTO in particolare l'art. 1- commi 14 e 708- che introducono dall'anno 2015 l'esenzione dell'abitazione principale ed altre modifiche al tributo in oggetto;

ATTESO che l'Ente ha applicato, sin dalla sua introduzione, la TASI, esclusivamente per l'abitazione principale e le relative pertinenze;

CONSIDERATO che non si prevede alcun introito in relazione al tributo venendo a mancare il presupposto impositivo del tributo medesimo;

CHE pertanto l'entrata prevista non prevede alcuna copertura dei servizi indivisibili comunali;



Comune di Petriano

Cod. : 041.045

(Provincia di Pesaro e Urbino)

RICHIAMATO l'art. 1 comma 42 della L 232/2016 che, confermando quanto già previsto dall'art. 1 comma 26 della L 208/2015, anche per il corrente anno, ha disposto la sospensione dell'efficacia delle deliberazioni degli enti locali in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali rispetto alle aliquote e/o alle tariffe applicabili per l'anno 2015 con esclusione della TARI;

RITENUTO opportuno stabilire l'applicazione delle seguenti detrazioni, ai sensi del comma 677 legge di stabilità 2014 (Legge n. 147 del 27.12.2013), come modificato dal D.L. N. 16 del 06.03.2014, e sulla base del Regolamento IUC - Capitolo 3) Regolamento Componente TASI - Art.7, nei seguenti casi :

A) PER ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE DELLA STESSA :

a1) Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile.

a2) Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

RICHIAMATA la deliberazione di CC n. 49/2016 avente ad oggetto: DEL . C.C. N. 26/2016 AVENTE AD OGGETTO: "TASI-TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI – DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DETRAZIONI ANNO 2016-INTERPRETAZIONE AUTENTICA";

ATTESO che tale deliberazione è stata adottata a seguito di contatto verbale del funzionario – Sig.ra Galazzi Laura - del dipartimento delle finanze che ha evidenziato la contraddizione tra il punto 2) e il punto 4) del deliberato dell'atto medesimo che potrebbe generare confusione nell'applicazione del tributo;

VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 05/09/2014 con la quale è stato approvato il Regolamento per la disciplina della IUC (Imposta Unica Comunale) ;

TENUTO CONTO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a :

- *disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.*

VISTO l'art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: "Il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I



Comune di Petriano

Cod.: 041.045

(Provincia di Pesaro e Urbino)

regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”.

CONSIDERATO che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal Regolamento IUC si rinvia alle norme legislative inerenti l'imposta unica comunale (IUC) ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 “ Statuto dei diritti del contribuente”, oltre a tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia ;

RICHIAMATA la Legge 11-12-2016 n. 232 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale S.O. n. 297 del 21-12-2016 che all'art. 1 comma 454 rinvia al 28-02-2017 l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali;

CHE l'art. 5, comma 11, del decreto legge n. 244 del 30-12-2016 –pubblicato sulla G.U. n. 304 del 30-12-2016- ha ulteriormente prorogato al 31-03-2017 il termine per l'approvazione del bilancio 2017-2019;

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile dei responsabili dei servizi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000

PROPONE

- 1) di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento ;
- 2) di fare proprio quanto disposto dall'art. 1, comma 14, della legge 208/2015 escludendo pertanto, gli immobili destinati ad abitazione principale non solo del possessore ma anche dell'utilizzatore e del suo nucleo familiare – fatta eccezione degli immobili classificati nelle categorie A/1 A/8 e A/9 – dalla tassazione ai fini TASI;
- 3) di precisare quanto segue:
 - a) sono da considerarsi abitazioni principali i fabbricati occupati da soggetto titolare del diritto reale sull'unità immobiliare. Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile.
 - b) Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.



Comune di Petriano

Cod.: 041.045

(Provincia di Pesaro e Urbino)

4) l'azzeramento dell'aliquota di base TASI, ai sensi del comma 676 della legge 27.12.2014 n. 147, per tutti i fabbricati DIVERSI dalle Abitazioni Principali e relative Pertinenze -eccezion fatta per quanto indicato al punto 1) della presente-, e per le aree edificabili;

5) Di dare atto che, tenuto conto di quanto stabilito dalle disposizioni vigenti, l'entrata relativa al tributo risulta di fatto azzerata e pertanto non è possibile la copertura relativa alla spesa dei servizi indivisibili, individuati con la precedente deliberazione n. 30/2015;

6) di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo TASI si rimanda al Regolamento approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 05/09/2014 e successive modifiche d integrazioni;

7) di dare atto che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione.

8) di dare atto che, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti della TASI devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il comune è tenuto alla pubblicazione degli atti come sopra indicati, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, entro il 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l'invio entro il 14 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.

9) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la sopra riportata proposta di deliberazione corredata dei relativi pareri, debitamente firmata e depositata agli atti dell'Ufficio;

Atteso che ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267, sulla proposta della presente deliberazione il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica e il responsabile del servizio di ragioneria per la regolarità contabile hanno espresso i pareri di seguito riportati;

L' assessore Angelini presenta il punto all'Odg.



Comune di Petriano

Cod.: 041.045

(Provincia di Pesaro e Urbino)

Presenti e votanti n. 9

Con voti favorevoli n. 6, contrari nessuno e astenuti n. 3 (Rossi, Romani, Pierini)

DELIBERA

1. di approvare la proposta di deliberazione sopra riportata.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Constatata la necessità di procedere con urgenza e dare l'immediata eseguibilità alla delibera, passa a decidere con separata votazione:

Presenti e votanti n. 9

Con voti favorevoli n. 6, contrari nessuno e astenuti n. 3 (Rossi, Romani, Pierini)

DELIBERA

- DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.



Comune di Petriano

Cod.: 041.045

(Provincia di Pesaro e Urbino)

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 9

DEL 26-01-2017 AVENTE AD OGGETTO: "TASI - TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI - DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DETRAZIONI ANNO 2017", AI SENSI DELL'ART. 3 DEL VIGENTE REGOLAMENTO COMUNALE IN MATERIA DI CONTROLLI INTERNI.

PARERI AI SENSI DELL'ARTICOLO 49 DEL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267, IN ORDINE ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N. .9 DEL 19-01-17 FORMULATA DALL'UFFICIO.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Visto con parere Favorevole

Il Responsabile del servizio

f.to Dott.ssa Del Monte Cinzia

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Visto con parere Favorevole

Il Responsabile del servizio

f.to Dott.ssa Del Monte Cinzia



Comune di Petriano

Cod.: 041.045

(Provincia di Pesaro e Urbino)

Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue:

IL SINDACO

F.to FABBRIZIOLI DAVIDE

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to CASTELLI DR.UGO

Prot. N.

Li 06-02-17

Della suesesa deliberazione, ai sensi dell'art. 124, D. Lgs 18 Agosto 2000, n.267, viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi.

Dalla Residenza comunale, li 06-02-17

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to CASTELLI DR.UGO

E' copia conforme all'originale.

Dalla Residenza comunale, li 06-02-17



IL FUNZIONARIO INCARICATO

Obel Monte

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

che la presente deliberazione:

E' stata affissa all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi: dal 06-02-17 al 21-02-17, Reg. n. 79, come prescritto dall'art. 124, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, senza reclami.

E' divenuta esecutiva il giorno **16 FEB 2017**

[] decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art. 134, comma 3);

è dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4, del T.U. 267/2000);

Dalla Residenza comunale, li



IL SEGRETARIO COMUNALE

CASTELLI DR.UGO